

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI

La normativa di riferimento è il **D.L. n. 137 dell'1/9/2008, convertito in Legge n. 169 del 30/10/2008**, che, all'art. 2, regola, a partire dall'a.s. 2008/2009, la valutazione del comportamento degli alunni nelle scuole secondarie di I e II grado e la **Circ. n. 100 dell'11/12/2008**, che fornisce le prime indicazioni sugli interventi di attuazione della suindicata legge:

- la valutazione del comportamento degli alunni è effettuata mediante l'attribuzione di un **voto numerico espresso in decimi**
- la valutazione del comportamento è attribuita **collegialmente dal Consiglio di classe**, che, in sede di scrutinio intermedio e finale, valuta il comportamento degli allievi durante l'intero periodo di permanenza nella sede scolastica, con riferimento anche agli interventi e alle attività di carattere educativo, realizzate al di fuori di essa
- la valutazione del comportamento concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti nelle diverse discipline, alla **valutazione complessiva** dello studente
- ai fini della valutazione del comportamento dello studente, il Consiglio di classe tiene conto dell'insieme dei comportamenti posti in essere dallo stesso durante il corso dell'anno
- la valutazione del comportamento, espressa in sede di scrutinio intermedio o finale, **non può riferirsi ad un singolo episodio**, ma deve scaturire da un **giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale** dello studente in ordine all'intero anno scolastico, tenendo, in debita evidenza e considerazione, i progressi e i miglioramenti realizzati dall'alunno
- Il voto sul comportamento concorre, come il voto delle discipline curriculari, alla determinazione dei **crediti scolastici**, di cui alla **Tab. A del D.P.R. n. 323/98, modificata dalla tabella allegata al D.M. n. 42/2007**
- La valutazione del comportamento dell'alunno **non ha funzione sanzionatoria, ma formativa**, considera **atteggiamenti, correttezza, coerenza nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento dei doveri e modalità circa la partecipazione alla vita di classe per l'intero arco temporale del periodo scolastico considerato**.

Il Collegio dei Docenti, pertanto, in attuazione del suindicato disposto normativo e al fine di garantire uniformità nelle decisioni, indica ai Consigli di classe, nell'attribuzione del voto di condotta, i seguenti indicatori:

1. **Interesse e partecipazione alla vita scolastica**
2. **relazione con i docenti, con il personale della Scuola, con i compagni**
3. **rispetto dei doveri scolastici**
4. **rispetto delle strutture dell'Istituto**
5. **rispetto del Regolamento d'Istituto**

VOTO 10/9

- segue con vivo interesse le proposte educative e collabora con atteggiamento propositivo alla vita scolastica
- si comporta sempre in modo corretto ed è costantemente rispettoso nei rapporti interpersonali
- adempie in modo puntuale e responsabile ai doveri scolastici
- rispetta e utilizza in maniera diligente e responsabile le strutture scolastiche
- rispetta in modo scrupoloso e puntuale le norme del Regolamento

VOTO 8

- segue con costanza le proposte didattiche e collabora attivamente alla vita scolastica
 - si comporta correttamente e rispettosamente nei rapporti interpersonali
 - adempie con costanza ai doveri scolastici
 - rispetta e utilizza diligentemente le strutture scolastiche
 - rispetta in modo convinto le norme del Regolamento
-

VOTO 7

- segue con discreta partecipazione le proposte didattiche e collabora sostanzialmente alla vita scolastica
 - si comporta, nel complesso, in modo corretto ed è sostanzialmente rispettoso nei rapporti interpersonali
 - adempie in maniera solitamente rispettosa agli obblighi scolastici
 - utilizza e rispetta in maniera accurata le strutture scolastiche
 - rispetta in maniera apprezzabile le norme del Regolamento
-

VOTO 6

- partecipa con sufficiente interesse al dialogo educativo
 - ha atteggiamenti quasi corretti e rispettosi nei rapporti interpersonali
 - non è sempre attento ed accurato nell'assolvimento dei doveri scolastici
 - utilizza in maniera quasi accettabile le strutture scolastiche
 - non sempre è ligio all'osservanza delle norme del Regolamento
-

L'ultimo riferimento normativo in ordine di tempo è il **D.M. n. 5 del 16/1/2009**, in cui si sottolinea che la valutazione del comportamento degli studenti, di cui al D.M. n. 137/08, convertito in Legge n. 169/08 risponde, tra le altre finalità, anche a quella di

- **dare significato e valenza educativa anche al voto inferiore a 6/10 (art. 1, c. 1)**

Lo stesso **D.M. n. 5** precisa quanto segue:

- la valutazione del comportamento – **espressa, se necessario, anche a maggioranza** – in sede di scrutinio finale dal Consiglio di classe, corrispondente ad una **votazione inferiore a sei decimi**, comporta la **NON AMMISSIONE** automatica dell'allievo al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo di studi (art. 2, c. 3)
- una valutazione di insufficienza del comportamento, tenendo conto del particolare rilievo, che assume nel contesto della carriera scolastica, richiede che **venga sempre adeguatamente motivata e verbalizzata** sia in sede di svolgimento delle sedute dei Consigli di classe ordinari e straordinari, sia, soprattutto, **in sede di scrutinio intermedio e finale** (art. 4, c. 3)
- la valutazione insufficiente del comportamento, soprattutto in sede di scrutinio finale, deve scaturire **da un attento e meditato giudizio del Consiglio di classe, esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare ed oggettiva gravità, che, in base allo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. 249/98, modificato dal D.P.R. 235/07 e chiarito dalla nota prot. N. 3602/PO del 31/7/2008) e al Regolamento d'Istituto, prevedano l'irrogazione di sanzioni disciplinari, comportanti l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni ("reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana – es.: violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, intolleranza razziale, episodi di bullismo o che determinino una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone – es.: incendio, allagamento art. 4 commi 9/9bis/9ter dello Statuto)**
- l'attribuzione di una votazione insufficiente, in sede di scrutinio finale presuppone che il Consiglio di classe abbia accertato che lo studente
 - a) **nel corso dell'anno sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni disciplinari sopra citate**
 - b) **dopo l'irrogazione della prevista sanzione (allontanamento superiore a quindici giorni), non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione.**

VOTO 5

- non dimostra interesse verso il dialogo educativo ed è fonte di disturbo durante le lezioni
- manifesta comportamenti scorretti e atteggiamenti di mancato rispetto nei rapporti interpersonali
- non rispetta gli obblighi scolastici
- utilizza in maniera trascurata ed irresponsabile le strutture scolastiche
- fa registrare gravi infrazioni alle norme del Regolamento, passibili di sanzioni disciplinari, che comportano l'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo superiore a gg. 15 (quindici) e senza che sia stato dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento.